

TRIBUNALE DI TERAMO  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PROC. N. 678/2018 V.G.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Letto il piano di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento, depositata ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 da [REDACTED];  
letta la relazione di attestazione di fattibilità del piano ex art. 9 comma 2 L. 3/2012 depositata dal professionista gestore della crisi, dott. [REDACTED];  
preso atto che il ricorrente versa, ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge 27 gennaio 2012 n. 3, in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;  
considerato che il predetto non risulta essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle del Capo I della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;  
ritenuto che costui non risulta avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 né risulta avere compiuto atti dismissivi del patrimonio, ad eccezione dei seguenti:

- vendita di autovettura marca [REDACTED] in data 15/04/2014 al prezzo di euro 1.500,00;
- vendita di autovettura marca [REDACTED] in data 29/03/2015 al prezzo di euro 4.500,00;
- vendita di autovettura marca [REDACTED] in data 13/08/2017 al prezzo di euro 2.500,00.

rilevato che la circostanza che il debitore ha messo a disposizione dei creditori tutto quanto nella sua disponibilità, sicchè di fatto gli atti dismissivi non sono tali, in quanto nel patrimonio finisce per confluire il controvalore dei beni ceduti, pari ad E. 9.500,00;

**CIRCA LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Per comprendere le ragioni e le cause che hanno portato l'istante in una situazione di sovraindebitamento nonché per valutare la diligenza impiegata dallo stesso nell'assumere volontariamente le obbligazioni, è necessario riportarsi a quanto sotto dichiarato dal debitore, ed anche confermato nel verbale di audizione del debitore del 19/06/2018, e precisamente: “Avevo un finanziamento per l'acquisto di un'auto preso se non ricordo male nel 2007, poi successivamente nel 2010 ho fatto questo finanziamento con la Agos per estinguere il vecchio finanziamento ed avere un po' di liquidità, nel 2011 fine anno ho perso il lavoro per mobilità.

Poco dopo ho aperto un'attività personale 2012 dove ho investito dei soldi, sia per i lavori edili che per l'acquisto del materiale ed attrezzatura, ho chiuso l'attività fine 2013 perché non andava come sperato, ma sono riuscito a pagare tutti i debiti della mia attività (doc. 04 – visura camerale con cancellazione dal RR II avvenuta il 07/01/2014), infatti, per fortuna, mi sono impegnato a pagare tutte le tasse e tutti i fornitori (compreso l'affitto del locale) 700 €/ mese, bollette ect.. Da fine 2013 a febbraio 2016 sono stato disoccupato (e con pochissimi soldi) mi sono arrangiato facendo lavoretti saltuari. È evidente che le mie difficoltà derivano da una temporanea precarietà di lavoro che si è protratta fino al 2016 che non mi ha consentito di ottemperare ai miei impegni regolarmente rendendomi insolvente.”.

**SINTESI DELLA POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA**



CREDITORE	CAUSALE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTI ACCERTATI	
ITACAPITAL SRL	FINANZIAMENTO	CHIROGRAFO	18.305,08	Precisato dal creditore
BANCA IFIS SPA	FINANZIAMENTO	CHIROGRAFO	8.144,95	Precisato dal creditore
REGIONE ABRUZZO	TASSA AUTOM.	PRIVILEGIO MOBILIARE EX ART.2752, C.3, C.C.	531,39	Precisato dal creditore
COMUNE DI GIULIANOVA	CONTRAVV. STRADALI	PRIVILEGIO MOBILIARE EX ART.2752, C.3, C.C.	102,06	Precisato dal creditore
COMUNE DI TERAMO	CONTRAVV. STRADALI	PRIVILEGIO MOBILIARE EX ART.2752, C.3, C.C.	355,43	Precisato dal creditore
<b>TOTALE</b>			<b>27.438,91</b>	

A tali somme vanno aggiunte, le seguenti spese aventi natura prededucibile e quindi di rango superiore al credito ipotecario:

- il compenso professionale dei consulenti dell'istante che gli stessi hanno quantificato in euro 6.000,00 (compresi C.P. e Iva);
  - il compenso professionale spettante al redigente OCC quantificato dall'istante in Euro 3.000,00 (compresi C.P. e Iva), salva diversa liquidazione del Giudice.
- per complessivi Euro 9.000,00.

**ATTIVO PATRIMONIALE  
 PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE**

ATTIVO	IMPORTO
48 rate mensili da € 250,00 (comprensivi dell'atto dispositivo riversati in procedura)	€ 12.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.000,00</b>

A fronte, quindi, di debiti complessivi per Euro 36.438,91, di cui:

- in via prededucibile Euro 9.000,00;
- in privilegio mobiliare Euro 988,88;
- in chirografo Euro 26.450,03;

il debitore intende liquidare, per il pagamento dei creditori, il suo intero patrimonio mobiliare stimabile in Euro 12.000,00, come di seguito indicato.

**E' evidente che, nonostante tale liquidazione, potranno essere soddisfatti per intero i creditori prededucibili e privilegiati, e solo parzialmente i due creditori chirografari (nella percentuale del 7,60%).**

REDDITO E SPESE FAMILIARI



**ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE**

Redditi complessivo del ricorrente, come da allegati mod. 730 e 2018 e da Certificazione Unica 2017 (docc. 11 e 12)

<b>Anno 2015</b>	<b>Mod. 730 2017 (anno 2016)</b>	<b>Mod. 730 2018 (anno 2017)</b>
€ 19.970,00	€ 20.648,00	€ 20.648,00

<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	
LIQUIDITA' IMMEDIATA: controvalore autovettura marca [REDACTED] (euro 3.500,00) + valore atti dispositivi infraquinquennali, da riversarsi nel piano in 48 rate mensili da euro 250,00 cad.	€ 12.000,00
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>€ 12.000,00</b>

DICHIARA

che, in media, le spese del proprio nucleo familiare sono le seguenti:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>totale spese mensili (Euro)</b>
Utenze	400,00
Tari	100,00
spese alimentari	400,00
spese mediche	50,00
spese autovettura	200,00
spese abbigliamento	50,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.200,00</b>

Le spese relative all'immobile, ove il debitore risiede con la propria consorte ed il proprio figlio, si riferiscono al bene in proprietà dei genitori della moglie, e dagli stessi concesso in comodato gratuito di fatto, e sono sostenute pro quota dal debitore e dalla propria consorte, insegnante di sostegno e titolare di proprio reddito con retribuzione mensile di circa euro 1.300,00 netti, come da allegata dichiarazione.

Alla luce di quanto esposto potrà essere destinato al ceto creditorio presumibilmente la somma complessiva di circa € 12.000,00 mediante il versamento mensile di una somma pari ad € 250,00 e quindi a favore dei crediti prededucibili di una percentuale pari ad 100%, una percentuale del 100% ai creditori privilegiati ed una percentuale del 6,80% circa ai creditori chirografari. Infatti, come cita l'art. 8 comma 1 la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Il controvalore si ritiene necessario in quanto non verrà messa a disposizione l'autovettura, di proprietà del debitore. Inoltre, nonostante l'art. 14 ter escluda al comma 6, L. 3/2012 in quanto non compresi nella liquidazione, a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice. Il debitore, mette a disposizione della procedura una quota del proprio stipendio una quota del proprio stipendio mensile, pari ad € 250,00 per 48 mesi, e così per un totale di € 12.000,00 somma non inferiore a quella realizzabile, in caso di esecuzione forzata del debitore.

considerato che la durata ipotizzata della procedura (4 anni) appare conforme alla Legge Pinto; ritenuto che il gestore della crisi ha motivato la preferibilità del piano depositato rispetto all'alternativa liquidatoria;



preso atto che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss Legge n. 3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 9, comma 3, Legge n. 3/2012, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

rilevato che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

considerato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;

osservato in conclusione che la domanda di liquidazione del patrimonio può essere ritenuta ammissibile, in quanto assistita da sufficiente causa in concreto, tenuto anche conto di ciò, mentre per le statuizioni accessorie richieste dal ricorrente si rimanda alla parte dispositiva;

P.Q.M.

Letto l'art. 14-ter L. 3/2012;

Dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**Autorizza l'uso dell'autovettura marca Honda, tg. [REDACTED] per le necessità lavorative e familiari del ricorrente, disponendone l'esclusione dalla presente procedura liquidatoria ad avvenuto versamento dei ratei proposti.**

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Della domanda e del presente decreto deve essere data idonea forma di pubblicità a cura del professionista delegato, se del caso mediante pubblicazione sul sito "procedure.it", che a ciò viene sin d'ora autorizzata.

**Il presente provvedimento è titolo esecutivo, equiparato all'atto di pignoramento, ed è posto in esecuzione a cura del professionista incaricato, dott. [REDACTED] il quale viene nominato liquidatore e provvederà altresì a tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione dell'attivo, in particolare a redigere inventario e a formulare il programma di liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012 entro il termine di mesi sei, prorogabile dal G.D. in presenza di ragioni espressamente motivate.**

Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice in E. 1.200,00 mensili; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6, lettera b), stabilisce che non sia compreso nella liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività, detratte, se del caso, le somme previste nel piano per i pagamenti.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.



In quanto compatibili, si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Manda alla Cancelleria per l'avviso al proponente e al professionista incaricato.

Teramo, 26.7.2019

Il Giudice monocratico  
Dott. Giovanni Cirillo

